

DELIBERA N. 252/20/CONS

DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA RETEQUATTRO) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS (PROC. N. CONT. 13/20/DCA – PROC. 2759 -RC)

L'AUTORITÀ

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 32, comma 5, di seguito anche Testo Unico;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l’accesso ai documenti”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS, del 15 maggio 2019, recante *“Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”*;

VISTA la comunicazione trasmessa alla Società R.T.I. in data 11 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento con la quale, in esito al procedimento svolto, è stata

comunicata *“la sussistenza delle inadempienze delle disposizioni contenute nel Regolamento e in particolare dei sopra citati articoli 3 e 4”* in relazione ai contenuti diffusi in alcune puntate del programma *“Fuori dal coro”*;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 22 aprile 2020 da parte del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) che ha segnalato, ai sensi della Delibera 157/19/CONS, la trasmissione *“Fuori dal Coro”* andata in onda su Retequattro il giorno 21 aprile 2020 *“con particolare riferimento all’intervento del giornalista Vittorio Feltri e dell’adeguatezza della dissociazione del conduttore Mario Giordano”*;

VISTO l’atto di contestazione n. 13/20/DCA del 24 aprile 2020, con il quale il Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi, anche alla luce di alcune segnalazioni pervenute, ha contestato alla società R.T.I- Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l’emittente Retequattro, la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’*hate speech* allegato alla delibera n. 157/19/CONS per l’utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, di provenienza territoriale, e lesive della dignità umana nel corso della trasmissione *“Fuori dal coro”* condotta dal giornalista Mario Giordano, andata in onda il 21 aprile 2020 sull’emittente Retequattro;

RILEVATO, in particolare, che dalla visione della predetta trasmissione è emerso quanto segue:

- dopo la messa in onda di uno spezzone di un filmato nel quale il governatore della Campania Vincenzo De Luca parla dell’ipotesi di chiudere la regione Campania in caso di apertura delle regioni dove il contagio è in corso, il conduttore Mario Giordano chiede a Vittorio Feltri: *“Fa bene a voler chiudere la Campania De Luca?”*

Feltri risponde: *“Guarda, io ho molta simpatia per De Luca, però vorrei chiedergli se la chiusura dei confini della Campania sono solamente in entrata o anche in uscita perché a me risulta che tutti gli anni 14000 campani vengono a Milano a farsi curare perché le strutture lombarde sono più rassicuranti, parlo delle strutture sanitarie, più rassicuranti di quelle campane. Allora se si prende atto di questo bisognerebbe avere un po’ più di attenzione anche nel fare certe dichiarazioni. Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania”*.

Giordano: *“Adesso mi fai arrabbiare quelli della Campania direttore, mi fai arrabbiare i telespettatori”*;

Feltri: *“No, ma io non ce l’ho con la Campania, non ti faccio arrabbiare, sto semplicemente dicendo che io in Campania, io, te e altri ma perché dovremmo andare in Campania, ma a fare che cosa, i posteggiatori abusivi? Non credo che sia al vertice delle nostre ambizioni un’occupazione simile. Mentre invece i campani, e ripeto il dato ufficiale sono 14000 ogni anno, vengono a Milano a farsi curare, vuol dire che Milano e la Lombardia non fa loro così schifo”*.

Giordano: *“Ma secondo te c’è stato un po’ di accanimento nei confronti della Lombardia, cioè c’è qualcuno che ha detto “oh guarda i primi della classe che stanno un po’ male”, non dico che qualcuno ci abbia goduto in Italia, ma un po’ di soddisfazione per vedere caduti quelli che sembravano i più forti di tutti c’è stato?”*.

Feltri: *“Ma quello che tu dici è evidente a tutti coloro che aprono gli occhi mentre vivono, è così.*

Anzi il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che è naturalmente nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità; io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”.

Giordano dice: *“Eh addirittura, adesso me li fai arrabbiare davvero. No direttore, non puoi dirlo questo”.* (il sottopancia è: Emergenza virus, Lombardia sotto attacco, parla Feltri)

Feltri: *“E chi se ne frega, si arrabbino. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire”.*

Giordano, sorridendo, dice: *“Eh, ma se cambiano canale è un guaio. Direttore, se mi cambiano canale è un guaio però”.*

Feltri: *“Ma no, no, anzi io dico queste cose non cambiano canale, stanno lì di più per odiarmi maggiormente”.*

Giordano dice ridendo: *“Basta che odino te e non me in questo caso, ti scarico addosso la cosa”.* Poi si cambia argomento in trasmissione.

SENTITA la società R.T.I. in audizione in data 20 maggio 2020;

RILEVATO che la società R.T.I. nelle proprie memorie difensive dell'11 maggio 2020, e in sede di audizione ha rappresentato quanto segue:

- l'Autorità, in data 24 aprile scorso, contestualmente alla notifica dell'atto di contestazione, risulta aver pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato stampa che contiene espressioni che sembrerebbero dimostrare la sussistenza, in capo all'organo collegiale, di un convincimento già formato del Consiglio. L'art. 3, comma 4 bis del regolamento in materia di procedimenti sanzionatori (all. A alla delibera 581/15/CONS) prevede che qualora, a seguito di proposta del Direttore dell'Ufficio competente, l'organo collegiale ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'avvio di procedimento sanzionatorio per inottemperanza ad ordini o diffide dell'Autorità, il medesimo organo "deliberi l'avvio del procedimento". Questa valutazione preliminare dei presupposti per l'avvio del procedimento non può costituire, ovviamente, pieno esame dei fatti e delle loro conseguenze giuridiche, né condurre, in capo all'organo collegiale, alla formazione di un convincimento compiuto e reso noto al pubblico. Ciò, infatti, equivarrebbe a vanificare ogni partecipazione procedimentale, ed a ridurre il procedimento stesso a vuota forma, con palese violazione delle prerogative di difesa garantite alla parte privata tanto dalla disciplina interna, quanto dalle pertinenti regole della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La società auspica che, nonostante le espressioni categoriche usate nel menzionato comunicato stampa, il Consiglio valuti le sue controdeduzioni, e gli ulteriori argomenti che la stessa si riserva di rappresentare in sede di audizione presso l'Ufficio, con le necessarie imparzialità e serenità di giudizio;
- si pongono all'attenzione alcuni elementi del Regolamento *“hate speech”*, che la società R.T.I. aveva già posto in evidenza durante la consultazione pubblica per l'adozione dello stesso, soprattutto in relazione al potere sanzionatorio attribuito all'Autorità e alla necessità di un ordine preventivo per l'applicazione delle sanzioni. In primo luogo, l'art. 32, comma 5, d.lgs. 177/05 non è assistito da attribuzione di potestà sanzionatoria in capo all'Autorità. Il Consiglio di Stato, con sentenza 4993/19, ha chiarito come l'irrogazione di sanzioni, da parte dell'Autorità, non possa avvenire sulla base di una mera previsione regolamentare, pur di per

sé legittima (ai fini conformativi), ma richieda un'espressa attribuzione di poteri ad opera della fonte primaria, carente nel caso qui in esame. In secondo luogo, come chiarito da varie decisioni giurisdizionali in tema di *par condicio*, l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 1, comma 31, l. 249/97 presuppone l'inosservanza di un precedente provvedimento dell'Autorità qualificabile come "ordine" o "diffida". La comunicazione inoltrata a RTI in data 11 marzo 2020 non ha la qualità formale né il contenuto sostanziale di "ordine" o "diffida", ma si risolve in un mero accertamento, accompagnato da una "riserva di vigilanza" da parte dell'Autorità. Il primo provvedimento adottato in materia di *hate speech* nei confronti del programma "Fuori dal Coro" non può costituire la base per l'irrogazione di una sanzione nel procedimento attuale. I fatti contestati non possono in alcun caso considerarsi "reiterazione" di quelli oggetto della comunicazione dello scorso 11 marzo. Quest'ultima, infatti, riguardava tematiche ben diverse, quali l'immigrazione incontrollata o la repressione di reati commessi da stranieri;

- il nuovo caso contestato ha costituito un episodio sporadico attribuibile all'ospite della trasmissione, Vittorio Feltri, e che dunque avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e non del comma 2 dell'art. 7 del citato Regolamento;
- tanto la definizione regolamentare di *hate speech*, quanto le indicazioni giurisprudenziali in relazione alle fattispecie nelle quali è ravvisata la sussistenza del reato di istigazione all'odio razziale (Cass. pen., 16 febbraio 2016, n. 34713; Cass. pen., 4 marzo 2009, n. 25184; Cass. pen., 7 maggio 2008, n. 37581) consentono di individuare i tratti distintivi della fattispecie nel ricorso a linguaggi e simboli di ideologie basate, appunto, sull'odio e sulla violenza. Si tratta di situazioni ben diverse rispetto alla mera espressione, pur polemica o provocatoria, di opinioni, magari non condivisibili, o addirittura fastidiose per la comune sensibilità, ma lontane dall'evocazione dell'odio e della violenza. Opinioni, in quanto tali, coperte dalla libertà di manifestazione del pensiero che, vale la pena di ricordarlo, non protegge soltanto le idee generalmente condivise, o maggioritarie (che, proprio in quanto generalmente condivise o maggioritarie, di norma non necessitano di protezione).
- l'intervento di Feltri è da contestualizzare, tenendo conto che commentava quanto detto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla chiusura dei confini della regione a difesa dei contagi provenienti dal nord. L'intervento di Feltri era volto a sottolineare la circostanza per cui un gran numero di persone annualmente si sposta dalla Campania per accedere alle strutture sanitarie della Lombardia che è noto offrono una maggior "sicurezza". L'affermazione "*credo che i meridionali in molti casi siano inferiori*", che, decontestualizzata, ha sollevato l'indignazione dei *social*, alludeva, in realtà, non certo a presunte inferiorità genetiche o culturali, ma alle notorie condizioni di difficoltà del sistema sanitario ed economiche in molte aree del Meridione. Si tratta di dichiarazioni che possono risultare provocatorie ma indiscutibilmente prive di esortazione alla violenza;
- Lo stesso governatore De Luca non aveva mancato di indulgere all'auto-elogio circa l'assoluta efficienza e prontezza dimostrate dalla propria Amministrazione regionale, di definire "*miserie*" le opinioni contrarie, e di polemizzare con eventuali futuri autori di "*commenti stupidi*": "*Devo dire con estrema convinzione che noi abbiamo salvato la Campania, l'abbiamo salvata avendo assunto decisioni in qualche caso due settimane prima del Governo nazionale ... c'è ancora qualcuno in Italia che tenta di screditare e sporcare la nostra immagine. Non perdiamo tempo con queste miserie. La verità è che abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza amministrativa, di capacità operativa e di concretezza. Se continueremo così la Campania sarà la prima regione d'Italia a uscire dal tunnel ... L'apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di*

decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese. Per questa ragione e per evitare commenti stupidi, per quanto riguarda la Campania, per evitare il diffondersi dell'epidemia, dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c'è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie" (fonte: <https://www.adnkronos.com/>)

- In sostanza, il direttore Feltri ha invitato il governatore De Luca, con espressione non felice, ma da leggersi entro il suo contesto, ad evitare di indulgere all'auto- celebrazione e di lanciare invettive contro altre regioni, sorvolando, invece, sulle carenze notorie, gravi e radicate della regione da lui amministrata, sui piani sanitario ed economico. Si tratta, certamente, di dichiarazioni polemiche e provocatorie, ma del tutto aliene da qualsiasi sentimento di odio, da tentativi di ispirare negli ascoltatori un simile sentimento, e da qualsivoglia esortazione alla violenza. Non può neppure parlarsi di uso improprio di "stereotipi", poiché il direttore Feltri ha fatto riferimento a dati noti e del tutto veritieri (per quanto "scomodi") come l'elevato divario di opportunità occupazionali tra diverse aree del Paese e le differenti condizioni di capillarità e qualità dell'assistenza sanitaria;
- secondo la contestazione, il conduttore del programma avrebbe ommesso di prendere posizione in senso contrario a quanto dichiarato dal direttore Feltri, ma avrebbe ricondotto "*le affermazioni dell'intervistato ad un contesto ironico*", e mostrato "*come unica preoccupazione in merito agli effetti delle affermazioni pregiudizievoli dell'intervistato, non già l'offesa alla dignità delle persone interessate, ma la possibile perdita di audience*". La stessa contestazione dà atto che il riferimento alla "possibile perdita di audience" ha natura ironica. Ciò che viene contestato al dott. Giordano, quindi, è di aver risposto alla polemica del direttore Feltri con l'ironia, anziché con la rampogna. Si tratta, dunque, di una mera questione di stile: il dott. Giordano ha chiaramente inteso riportare le dichiarazioni del direttore Feltri al loro reale contesto, nel tentativo (purtroppo rivelatosi vano) di evitare interpretazioni decontestualizzate, che avrebbero potuto generare inutili tensioni e divisioni, in un Paese già messo a dura prova dall'emergenza in corso. Al tempo stesso, il dott. Giordano, con l'ironia, che è comunque strumento dialettico (e non certo di condivisione), ha evitato di rinfocolare ulteriormente la vis polemica del direttore Feltri;
- Vittorio Feltri non è stato più ospitato in nessun programma delle reti Mediaset e il conduttore del programma, Mario Giordano, ha chiesto personalmente, il giorno successivo alla messa in onda del programma, di intervenire nel corso dell'edizione serale del TG4 proprio con lo scopo di chiarire ulteriormente la sua posizione di totale disaccordo in merito a quanto espresso da Feltri. Giordano in occasione della partecipazione come ospite nel programma di Canale 5 Live non è la D'Urso del 26 aprile ha ulteriormente ribadito l'insussistenza di differenze antropologiche tra le persone del nord e del sud e in ultimo, nella puntata di Fuori dal Coro successiva a quella in cui si è verificato il fatto, il conduttore ha ulteriormente ribadito il suo pensiero. Tutti questi interventi di Mario Giordano hanno raggiunto una quantità e una tipologia di pubblico diversa dall'audience del segmento oggetto della contestazione e questo non può che costituire un indiscutibile segnale di dissociazione e di serietà del conduttore e confermano l'impegno del giornalista nelle grandi battaglie portate all'attenzione del pubblico sulle eccellenze e sulle contraddizioni del nostro Paese;
- RTI ritiene che le dichiarazioni del direttore Feltri, se correttamente contestualizzate, non possono essere considerate "discorso d'odio" e che il conduttore ha espresso sia nel programma, sia successivamente, posizioni in senso opposto a qualsiasi idea di discriminazione tra italiani, o tra diverse aree del territorio nazionale, ciò che esclude

qualsiasi responsabilità di RTI;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 *“I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*, *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d'informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di non discriminazione, affinché sia garantita la dignità della persona”*;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato Regolamento stabilisce che *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona”*;

RILEVATA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza di discorsi d'odio: la Corte europea dei diritti dell'uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni fornite dalla società R.T.I. S.p.A. per i seguenti motivi:

- il comunicato stampa è privo di qualsiasi valore provvedimentoale e ha l'esclusivo scopo di informare, con linguaggio non tecnico, in merito all'attività svolta dall'Autorità senza svolgere alcuna funzione anticipatrice delle decisioni che i competenti organi collegiali dell'Autorità assumono nelle forme previste dalle fonti normative primarie e regolamentari;
- ogni riferimento alla irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 è del tutto inconferente nella presente sede, trattandosi di procedimento avviato ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*, che prevede l'irrogazione di una sanzione conformativa *sub specie* di diffida;
- circa la valenza dell'episodio contestato, va rilevato come le affermazioni reiteratamente proferite da Vittorio Feltri nei confronti di una categoria stereotipata di persone (*“i*

meridionali”) non sono suscettibili di contestualizzazione, stante la loro gravità e il loro riferimento a contesti diversi (la sanità, il parcheggiatore abusivo, l’uso dei mezzi di trasporto), e a nulla vale la proposta comparazione con le espressioni utilizzate dal Presidente della Regione De Luca, riferite espressamente alle affermazioni offensive utilizzate nei confronti della stessa Regione, queste sì contestualizzabili;

- infine, quanto alla asserita funzione calmieratrice dell’ironia nell’intervento del conduttore Giordano, mette conto rilevare che se l’ironia può valere a “stemperare” un clima, essa – diversamente dalla chiara stigmatizzazione – non risulta avere la capacità di contrapporsi alla rilevanza negativa dell’*hate speech* contribuendo a rimuoverne o ad attenuarne gli effetti perniciosi;

RITENUTO, per l’effetto, che le espressioni utilizzate dal giornalista Vittorio Feltri nel corso della puntata in questione siano suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, di provenienza territoriale, e lesive della dignità umana e integrano come tali la violazione dei principi sanciti dall’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e dagli artt. 3 e 4 del “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’*hate speech*”*”;

RILEVATA, inoltre, la mancata presa di posizione del conduttore, il giornalista Mario Giordano, in merito al proprio contrario avviso rispetto a quanto accaduto per ricondurre il programma entro i limiti della correttezza e del rispetto dei principi richiamati dal regolamento; al contrario, il conduttore non solo non si è dissociato apertamente, ma è apparso da un lato ricondurre le affermazioni dell’intervistato ad un contesto ironico e dall’altro ha mostrato come unica preoccupazione in merito agli effetti delle affermazioni pregiudizievoli dell’intervistato, non già l’offesa alla dignità delle persone interessate, ma la possibile perdita di audience;

RITENUTO pertanto che la trasmissione in oggetto non ha assicurato il rispetto dei principi e delle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento, per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio, come definite alla lett. n) dell’art. 1 del regolamento;

RITENUTO, altresì, che tali condotte integrano violazioni particolarmente gravi dei predetti principi, reiterando, inoltre, una condotta già segnalata nella menzionata comunicazione trasmessa in data 11 marzo 2020 a codesta Società ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento relativa a diverse puntate del medesimo programma di cui alla presente diffida. Con quella comunicazione, l’Autorità si riservava di vigilare la condotta del programma e, di adottare i provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento laddove fossero state rilevate reiterazioni della condotta contestata;

RITENUTO che l’utilizzo delle predette espressioni integra la violazione dei principi sanciti dall’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’*hate speech*;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni presentate dalla società R.T.I. in quanto le condotte, oggetto di contestazione, poste in essere dal conduttore Mario Giordano e dall’ospite Vittorio Feltri nell’ambito del programma “*Fuori dal coro*”, andato in onda, appaiono

contrarie ai principi sanciti dalle richiamate norme;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, allegato alla delibera

n. 157/19/CONS, per l'utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, altresì, che le condotte oggetto di contestazione integrano violazioni particolarmente gravi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, a non reiterare la condotta illecita;

RITENUTO anche in ragione dell'avvio di un ulteriore procedimento nei confronti della medesima trasmissione Fuori dal Coro (proc. 21/20/DCA notificato contestualmente alla presente diffida) per violazione del Regolamento di contrasto all'hate speech sempre in relazione al comportamento tenuto dal conduttore in questo caso con riferimento alle dichiarazioni dell'On. Zanicchi nella puntata del 16 giugno 2020, di procedere ad un'analisi complessiva dell'intero ciclo della trasmissione al fine di individuare l'eventuale natura sistematica di violazione dei principi di cui agli art. 3, 4 e 32 del Testo unico;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa, di procedere ad un'analisi complessiva dell'intero ciclo 2019 – 2020 della trasmissione al fine di individuare l'eventuale natura sistematica di violazione dei principi di cui agli art. 3, 4 e 32 del Testo unico;

DIFFIDA

la società R.T.I- Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente Retequattro, a non reiterare la condotta illecita sopra indicata consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del *Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, allegato alla delibera n. 157/19/CONS.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'osservanza della presente diffida attraverso il puntuale monitoraggio del prossimo ciclo della trasmissione.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

L'inottemperanza alla diffida impartita con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente atto è notificato alla società R.T.I- Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone